



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il  
Ministero della Giustizia

/U-MC/17

Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Pesaro e Urbino

Oggetto: Iscrizione degli Ingegneri meccanici nel Registro del Personale Tecnico delle costruzioni navali delle Capitanerie di porto con la qualifica professionale di "Ingegnere navale" – precedente parere CNI del 2/12/2014 – richiesta aggiornamenti - prot. CNI n. 3530

---

Viene richiesto – avuto riguardo alla comunicazione di un iscritto – se sia possibile l'iscrizione dell'Ingegnere navale nel registro del Personale Tecnico delle Costruzioni navali "per progettare e dirigere la costruzione, la trasformazione e la riparazione di navi e galleggianti di qualsiasi tipo e tonnellaggio" e se vi sono aggiornamenti sul tema rispetto al precedente parere CNI del 2/12/2014, che si allega.

Sulla questione si osserva quanto segue.

E' bene in primo luogo rammentare che il Consiglio Nazionale può rendere parere unicamente sulla base delle norme di legge vigenti, mentre non possiede gli strumenti per verificare eventuali "prassi" seguite presso le Capitanerie di Porto e quindi dati ed informazioni circa l'accoglimento o meno di un determinato titolo di studio nell'esperienza applicativa.

Si evidenzia al contempo come le relative norme di legge non siano mutate rispetto al 2014<sup>1</sup> e quindi si rimanda alla attenta lettura dell'ampio e articolato parere CNI datato 2 dicembre 2014 (8 pagine + allegati), sia per quanto riguarda la mancata coincidenza formale tra la disciplina contenuta nel *Codice della navigazione* e la regolamentazione contenuta nel DPR 5/06/2001

n.328, sia per quanto concerne la posizione del Consiglio Nazionale sulla tematica.

In particolare, si segnala il seguente passaggio del parere citato:

“Sulla possibilità di estendere i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro del personale tecnico delle costruzioni navali anche a coloro che sono in possesso di una laurea differente da quella in Ingegneria navale, però, si è pronunciata di recente – come informa lo stesso Ordine richiedente – la Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto marittimo e interno del **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, con **parere del 21 gennaio 2005**.

In detto parere – che tiene conto della approvazione del DPR n.328/2001 e del fatto che il soggetto abilitato in un settore (di una sezione) dell’albo può esercitare tutte le attività previste per quel dato settore – si conclude nel senso che : *“Alla luce della anzidetta normativa, si ritiene che, per poter essere iscritti nel Registro del personale tecnico delle costruzioni navali in qualità di Ingegneri navali”* oggi *“l’interessato dovrà risultare in possesso dell’abilitazione ad esercitare la professione di Ingegnere settore industriale”* (sezione A dell’albo).

Con successiva **nota** circolare del **10 febbraio 2005** (prot. n.82/8032) il **Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto** del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – negli stessi termini – ha evidenziato “come sia possibile, alla luce di quanto disposto dal DPR 5 giugno 2001 n.328, considerare obbligatorio il possesso dell’abilitazione ad esercitare la professione di Ingegnere settore industriale, ai fini del conseguimento dell’iscrizione nel registro” del personale tecnico delle costruzioni navali “come Ingegnere navale”.

I citati pareri tengono conto della circostanza che, in base alla disciplina attualmente vigente, non esiste più l’esame di abilitazione alla professione di Ingegnere navale, ma esiste l’esame di abilitazione alla professione di “Ingegnere industriale” (grazie al combinato disposto degli articoli 47, comma 2, lett. b), e 45, comma 2, lett. b), DPR 328/2001).

E che la laurea specialistica in Ingegneria meccanica – classe 36/S, allo stesso modo della laurea specialistica in Ingegneria navale – classe 37/S, consente – previo superamento del relativo esame di Stato – l’iscrizione nel **settore b) industriale**, della sezione A dell’albo degli Ingegneri.”

Per poi concludere affermando che:

“Pur consapevole del fatto che molte incertezze ed ambiguità derivano dalla cattiva tecnica legislativa adoperata dal Legislatore e dal Governo (che a volte confondono e usano impropriamente i concetti di “abilitazione all’esercizio della professione” e “titolo professionale”), pare quindi a questo Consiglio, alla luce della documentazione sin qui esaminata, e fatte salve eventuali valutazioni del MIUR e del Ministero Vigilante, che *sia da tenere in considerazione ed osservare il pronunciamento della Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto marittimo e interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti* – Autorità sicuramente competente in materia di Codice della Navigazione – che consente l’iscrizione nel Registro del personale tecnico delle costruzioni navali di cui all’art.277 Reg. nav. mar. a tutti coloro che hanno conseguito

l'abilitazione alla professione di Ingegnere per il settore industriale della sezione A dell'albo."

L'avviso del Consiglio Nazionale sul punto è rimasto immutato e in tal modo si ritiene dunque – fatte salve eventuali diverse determinazioni delle Autorità ministeriali competenti – di aver fornito, nei limiti delle proprie competenze istituzionali, la risposta del CNI al quesito posto.

Certamente, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore, volto ad aggiornare e coordinare con il mutato quadro normativo – per questa parte – il risalente *Codice della navigazione*.


Per quanto concerne, infine, i requisiti necessari per l'iscrizione nel registro di cui all'art.275 Reg. nav. mar. quale "*progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto*", si rimanda alla lettura dell'art.280-bis del *Regolamento per la navigazione marittima*, a tale figura professionale dedicato e qui per comodità allegato.

\*\*\*

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste, se necessario, direttamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale autorità competente in materia, anche riguardo i provvedimenti legislativi in corso di approvazione in tema di lavoro marittimo.

Confidando di avere fornito il contributo richiesto, si inviano distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)



ALLEGATO :

- Art.280-bis Reg. nav. mar.

Codice della navigazione  
Regolam. per la navigazione marittima  
reg.nav.mar. art. 280-bis. Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.

**280-bis.** Progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto.

1. Salvo le competenze stabilite dagli *articoli 277, 278 e 280*, per essere iscritto nel registro di cui *all'articolo 275* in qualità di progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto, occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 21 anni di età;
- b) non aver riportato condanna per i reati indicati *nell'articolo 238*, numero 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- c) essere cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea;
- d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame secondo il programma e le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

2. Per l'ammissione all'esame di abilitazione di cui al comma 1, lettera d), è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli o requisiti:

- a) laurea in ingegneria navale, civile, meccanica, aeronautica o in architettura;
- b) diploma universitario o scuola universitaria diretta ai fini speciali per la progettazione della nautica da diporto;
- c) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di costruttore navale, di cui *all'articolo 278*, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, tre anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
- d) diploma di istituto nautico - sezione costruttori navali - ed aver maturato cinque anni di tirocinio professionale in un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
- e) iscrizione nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali di maestro d'ascia, di cui *all'articolo 280*, ed aver maturato, dopo l'avvenuta iscrizione, almeno cinque anni di tirocinio professionale presso un cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali;
- f) titoli riconosciuti equipollenti a quelli sopraelencati conseguiti nell'ambito dei Paesi membri della Unione europea.

3. Il periodo di tirocinio indicato al comma 2, lettere c), d) ed e) concerne qualificate esperienze professionali maturate nell'ambito della progettazione nautica, navale e della costruzione con comprovate mansioni di responsabilità.

4. La maturata esperienza di cui al comma 3 è documentata da una dichiarazione resa all'autorità marittima competente da un ingegnere navale, iscritto nel registro del personale tecnico delle costruzioni navali, di cui *all'articolo 275* del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, preposto alla direzione del cantiere di costruzione, ovvero alla progettazione navale, presso il quale il candidato ha prestato la propria opera con regolare rapporto di lavoro.

5. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1998 possono essere ammessi agli esami i candidati in possesso di diploma di scuola media superiore che hanno maturato otto anni di esperienza nel settore delle costruzioni navali.

6. La maturata esperienza di cui al comma 5 è documentata da una dichiarazione, resa all'autorità marittima competente, da un ingegnere navale iscritto nel registro personale delle costruzioni navali, di cui *all'articolo 275* del regolamento di esecuzione del codice della navigazione, attestante che il candidato nel periodo prescritto ha fornito la propria opera professionale in forma autonoma, con posizione di responsabilità, conservando la proprietà intellettuale dei progetti e degli elaborati tecnici realizzati che vanno indicati nella dichiarazione stessa.

7. Per il conseguimento dell'abilitazione a progettista per la costruzione delle imbarcazioni da diporto sono tenute sessioni ordinarie di esami presso le direzioni marittime di Genova nel mese di settembre, Napoli nel mese di marzo e Trieste nel mese di novembre <sup>(1)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Articolo aggiunto dall'*art. 1, D.P.R. 4 giugno 1997, n. 271* (Gazz. Uff. 12 agosto 1997, n. 187).

---